REGOLAMENTO (CEE) N. 487/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, per quanto riguarda il calibro delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 421/90 (4), ha stabilito nel suo allegato III le norme di qualità per le mele e le pere da tavola;

considerando che dette norme prevedono l'osservanza di un calibro minimo fissato in funzione, in particolare, della categoria di qualità del prodotto; che il calibro minimo fissato per le mele delle varietà « a frutto grosso » e per le mele di « altre varietà » classificate nella categoria II non risponde più alle esigenze della produzione e della commercializzazione; che per la campagna 1989/1990, con regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3008/89 (6), è stata istituita una deroga che prevede la fissazione di calibri più aderenti alle esigenze del mercato; che si ravvisa l'opportunità di rendere permanenti questi nuovi calibri;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III, punto III « Disposizioni relative alla calibrazione » del regolamento (CEE) n. 920/89, le disposizioni relative al calibro minimo per le mele sono modificate come segue:

	Extra	I	II	III
« Mele:				
— varietà a frutto grosso	70 mm	65 mm	65 mm	50 mm
— altre	60 mm	55 mm	55 mm	50 mm »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 44 del 20. 2. 1990, pag. 21.
(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.
(6) GU n. L 288 del 6. 10. 1989, pag. 14.